SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01818

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione all'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina nel territorio del Comune di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, a seguito della riesumazione e della ricognizione canonica delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina, le stesse saranno esposte alla pubblica venerazione dei fedeli nella chiesa di S. Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, a partire dal 24 aprile 2008;

Considerato, che l'esposizione delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina richiamerà nel territorio del Comune di San Giovanni Rotondo, migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo determinando la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Decreta:

Per quanto richiamato in premessa, l'esposizione alla venerazione dei fedeli delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina nel territorio del Comune di San Giovanni Rotondo, a decorrere dal 24 di aprile 2008 è dichiarata «grande evento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri
RUTELLI

08A02077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 23 gennaio 2008.

Modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (nel seguito il Dipartimento);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, On. Francesco Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati tra l'altro all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo eco-compatibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 2 comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che destina il 70% delle risorse al miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del capo del Dipartimento del 20 giugno 2007, che istituisce il Comitato paritetico di valutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;

Visto il decreto del capo del Dipartimento del 19 settembre 2007 con il quale è stata modificata la composizione del predetto Comitato paritetico;

Visti i verbali delle riunioni del Comitato paritetico tenutesi nelle date 20 giugno 2007, 9 luglio 2007, 26 luglio 2007, 28 settembre 2007, 8 ottobre 2007, 16 ottobre 2007;

Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2007 emanando il provvedimento che, definisce le modalità e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto definisce le modalità e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La disponibilità finanziaria prevista è destinata alla concessione di agevolazioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualità;

b) processi di crescita dimensionale delle imprese turistiche ricettive, nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) assunzione della proprietà delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. La disponibilità finanziaria, di cui al precedente art. 1, così come autorizzata dal comma 1228, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ripartita dal decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, ammonta ad euro 33.600.000; per ciascuno degli anni del triennio 2007/2009.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative al biennio 2007/2008, pari ad euro 67.200.000; vengono così utilizzate:

a) quanto a euro 66.000.000 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2. Una quota massima del 50% di tali risorse potrà essere riservata ad interventi da realizzare nel territorio delle regioni che abbiano assicurato un cofinanziamento, mediante stipula di apposito accordo di programma con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, secondo quanto previsto al successivo art. 3;

b) quanto a euro 1.200.000, per le spese di istruttoria, gestione Fondo di garanzia, erogazione contributi in conto interesse e gestione amministrativa delle procedure.

3. Le risorse, come sopra specificate, possono essere integrate da altre disponibilità finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 3.

Accordi di programma

1. Ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, si attuano anche attraverso appositi accordi di programma. Tali accordi saranno stipulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previo impegno al cofinanziamento da parte delle regioni.

Gli accordi di programma dovranno definire:

a) le procedure di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti;

b) i criteri integrativi di valutazione dei progetti, individuati da priorità regionali, fatte salve le determinazioni del Comitato paritetico;

c) l'entità delle risorse regionali e comunitarie attivate in co-finanziamento con le risorse statali.

2. Le regioni che apporteranno il co-finanziamento, avranno diritto ad una quota di risorse riservata alle imprese operanti nei territori di competenza pari alla quota di cofinanziamento apportato.

3. Il co-finanziamento minimo da apportare non può essere inferiore alla quota percentuale stabilita per ciascuna regione dalla tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158.

4. Ciascuna regione dovrà comunicare al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, entro il termine perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto, l'ammontare delle risorse finanziarie che intende impegnare per il cofinanziamento. La mancata comunicazione è da intendersi come espressione della non volontà di cofinanziare gli interventi.

5. Ai fini di quanto previsto dal successivo art. 11, ogni regione dovrà comunicare al Dipartimento, entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente, la propria disponibilità a partecipare allo svolgimento delle attività istruttorie previste dallo stesso. articolo. La mancata comunicazione è da intendersi indisponibilità da parte della regione a svolgere le attività istruttorie di cui trattasi.

Art. 4.

Costituzione del Fondo di garanzia e del Fondo per l'erogazione dei contributi in conto interesse

1. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione d'impresa ed alle aree territoriali di intervento e sono articolate nelle seguenti forme:

concessione di garanzia sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti;

contributo in conto interessi anche in forma attualizzata sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti;

2. La concessione delle garanzie avviene attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia, costituito presso un soggetto gestore individuato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, mediante procedura di legge.

Le garanzie prestate possono essere:

dirette, ovvero garanzie concesse direttamente alle banche ed agli altri intermediari finanziari; tali garanzie vengono definite «a prima richiesta», sono incondizionate e irrevocabili;

indirette o controgaranzie, ovvero concesse su altre operazioni di garanzia concesse da confidi o altri fondi di garanzia.

Le garanzie saranno concesse entro i limiti di cui al comma 1 e, comunque, al massimo fino alla copertura dell'80% del finanziamento.

3. I proventi finanziari prodotti delle risorse immobilizzate per la costituzione del Fondo di garanzia, verranno destinati ad incremento della dotazione di cui all'art. 2, comma 2.

4. Il contributo in conto interessi viene erogato a fronte di oneri finanziari sostenuti per finanziamenti a medio e lungo termine, richiesti dalla impresa beneficiaria per la copertura finanziaria degli investimenti ritenuti ammissibili.

5. I contributi in conto interessi sono erogati in conformità alle norme sui regimi massimi di aiuto consentiti. Il contributo concesso in conto interessi non potrà essere superiore a 2,5 punti percentuali ed in qualsiasi caso non potrà essere superiore al tasso applicato dalla banca che eroga il finanziamento.

6. L'ammontare minimo dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma degli investimenti non deve essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. A tale fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compresi i finanziamenti bancari non agevolati.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a valere su contratti di mutuo bancario aventi durata minima di sei anni e massima quindici anni, ivi compreso un periodo eventuale di preammortamento fino a quattro anni commisurato alla durata del contratto di mutuo.

8. I contributi in conto interesse sono concessi a valere su un apposito Fondo costituito presso un soggetto gestore individuato dal Dipartimento per Io sviluppo e la competitività del turismo mediante procedure di legge.

9. Agli oneri finanziari per la gestione del Fondo di garanzia, del Fondo per l'erogazione degli interessi, nonché agli ulteriori oneri connessi allo svolgimento delle attività istruttorie si provvede a valere sulle risorse individuate all'art. 2, comma 2, lettera *b)*.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al precedente art. 4 sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dal presente decreto.

2. I soggetti ammissibili sono le piccole e medie imprese operanti nell'ambito dell'offerta turistica di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, che promuovano programmi di investimento sul territorio nazionale finalizzati a:

a) adeguare gli impianti e servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale già esistenti;

b) costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dall'attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, da diffondere in ambito sopranazionale.

3. Le imprese di cui al comma 2 sono ammesse alle agevolazioni a condizione che alla data di presentazione della domanda siano operanti da almeno due anni, che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata.

4. Per le tipologie di attività assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti imposti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

5. Ai fini del presente decreto, la classificazione delle imprese in piccola, media e grande dimensione è stabilita alla stregua della vigente disciplina comunitaria in materia.

Art. 6.

Programmi di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, adeguato al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici, da avviarsi successivamente alla presentazione della domanda di cui al successivo art. 10.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono interventi di ampliamento, e/o ammodernamento e/o l'assunzione della proprietà delle strutture in capo ai soggetti che ne hanno la gestione. A tal fine si considera:

«ampliamento», l'accrescimento della capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture e/o dei servizi esistenti o l'aumento della dimensione produttiva delle imprese attraverso l'incremento del numero delle unità produttive; per incremento si intende l'aumento del numero delle unità produttive possedute o gestite, derivante da processi di fusione, incorporazione, acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, nonché subentro nella gestione diretta delle strutture;

«ammodernamento», il miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o dei servizi offerti, il miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, la riorganizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa, l'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo, commerciale e/o dell'attività gestionale;

«assunzione della proprietà» l'acquisto e l'eventuale riqualificazione degli immobili da parte dei soggetti che ne hanno la gestione in forza di contratti in essere al momento della richiesta di agevolazioni.

3. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a dieci milioni di euro e non inferiori a tre milioni di euro.

4. In nessun caso è ammessa a finanziamento la realizzazione di nuove unità produttive.

5. Il programma di investimenti agevolato deve essere avviato entro 12 mesi dalla data del relativo decreto di concessione delle agevolazioni ed essere ultimato entro trentasei mesi dalla data dello stesso decreto di concessione. L'impresa beneficiaria può richiedere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo una proroga massima di sei mesi a fronte di motivate imprevedibili esigenze sopraggiunte.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese possono riguardare:

progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità commerciale ed economico finanziaria;

opere murarie e assimilate;

macchinari, impianti arredi e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, ad esclusione delle autovetture, strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati all'effettiva

produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo degli impianti oggetto delle agevolazioni; arredi e attrezzature che consentano la facilitazione dell'accessibilità e fruibilità da parte di soggetti portatori di bisogni speciali; arredi e impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative;

programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, commerciali e gestionali dell'impresa;

spese relative alla realizzazione di piani di promo-commercializzazione;

progetti di formazione del personale e del management.

2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purché capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.

3. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, altre agevolazioni pubbliche, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

4. Con il decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con il quale è emanato il bando rivolto alle imprese per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto possono essere individuati eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.

Art. 8.

Procedure per la concessione delle agevolazioni

1 . Le risorse finanziarie sono assegnate attraverso bandi programmati sulla base delle disponibilità esistenti per ciascun anno, emanati con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il bando provvederà a definire fra l'altro:

i termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

le modalità di redazione della domanda e la relativa documentazione da allegare;

gli eventuali limiti di ammissibilità di singole tipologie di spesa;

la misura del contributo in conto interessi che sarà concessa;

i valori numerici attribuiti a ciascuno degli indicatori di cui al successivo art. 10, comma 5 ed i relativi criteri di calcolo, sentito al riguardo il Comitato paritetico;

i termini entro i quali dovrà essere sottoscritto il contratto di finanziamento;

le modalità di erogazione e revoca delle agevolazioni;

la documentazione di spesa e le relative modalità di presentazione che dovrà essere inoltrata al fine di documentare la realizzazione del programma agevolato.

Art. 9.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la domanda di agevolazione, predisposta secondo quanto prescritto nel relativo bando, deve essere presentata, entro i termini di cui allo stesso bando, in duplice copia, al soggetto gestore, incaricato dell'attività istruttoria, individuato mediante procedura di legge, e al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che provvederà a trasmetterne copia alla regione nella quale è ubicata la struttura produttiva oggetto dell'intervento da finanziare. Nel caso in cui il programma per il quale viene richiesta l'agevolazione riguardi strutture produttive ubicate in diverse regioni la stessa viene presentata al Dipartimento ed alla regione nel cui territorio risulta effettuato l'investimento maggiormente rilevante.

2. Nel caso in cui una o più regioni non comunichino, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5, la propria disponibilità a partecipare allo svolgimento dell'attività istruttoria, tale attività verrà intermente svolta dal soggetto gestore.

Art. 10

Valutazione dell'ammissibilità delle domande e formazione delle graduatorie

1. Il soggetto gestore, sulla base delle domande pervenute, effettua l'attività di valutazione di ammissibilità delle stesse. In particolare:

verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;

accerta la validità tecnico-economica e finanziaria del programma;

valuta l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e quantifica l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;

verifica che la delibera di concessione del finanziamento bancario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste; la delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma;

2. Le regioni che abbiano manifestato la disponibilità a partecipare allo svolgimento dell'attività istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 5, provvedono ad effettuare l'attività di ricognizione degli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. In caso contrario, la suddetta attività verrà svolta dal soggetto gestore.

3. Le Regioni che apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilità e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, sulla base dei valori degli indicatori di cui al successivo comma 5, nonché degli ulteriori criteri integrativi di valutazione previsti dall'accordo di programma, a formare una graduatoria regionale ed a trasmetterla al Dipartimento; quest'ultimo adotta le determinazioni finalizzate all'erogazione del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto stanziamento della quota di co-finanziamento, da parte delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di programma.

4. Le regioni che non apportano il co-finanziamento, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ricevono dal soggetto gestore la documentazione relativa alla valutazione di ammissibilità e provvedono, entro e non oltre i successivi 30 giorni, a trasmettere al Dipartimento le risultanze istruttorie derivanti dal calcolo degli indicatori di cui al successivo comma 5. Il Dipartimento, sulla base delle risultanze istruttorie, forma, entro trenta giorni dal termine di invio delle risultanze medesime, la graduatoria multi-regionale. Il Dipartimento adotta le successive determinazioni finalizzate all'erogazione dei finanziamenti.

5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai commi 3 e 4 del presente decreto, il capo del Dipartimento, con il medesimo decreto che attiva il bando per la concessione delle agevolazioni, provvede, sentito il Comitato paritetico, a definire i valori numerici attribuiti a ciascuno dei seguenti indicatori:

a) attuazione di piani di crescita dimensionale: Attivazione di processi di crescita dimensionale delle piccole e medie imprese turistiche e la creazione di reti di strutture ricettive, mediante processi di fusione, incorporazione, acquisto di aziende o di rami d'azienda, subentro nella gestione.

a) Miglioramenti dei servizi: Strutture che effettuano interventi o attuano piani di miglioramento della qualità del servizio al fine di aderire ai circuiti di prenotazione di rilievo internazionale o all'adesione a forme associate di promozione e commercializzazione.

a) Grado di cantierabilità dell'iniziativa: Valutazione dei tempi necessari per l'avvio degli investimenti e quindi di impegnabilità e spendibilità delle risorse.

b) Attivazione di investimenti rivolti alla introduzione di sistemi informatizzati per la gestione aziendale e per la commercializzazione dei prodotti: Introduzione di strumenti e applicazioni hardware e software per la gestione informatizzata delle procedure gestionali, del booking e per Io sviluppo dell'e-commerce turistico, in particolare rivolti alla penetrazione nei mercati esteri.

c) Attuazione di progetti di formazione: Attivazione di iniziative per la specializzazione professionale del personale e del management aziendale.

d) Destagionalizzazione: Azioni rivolte alla destagionalizzazone attraverso l'incremento effettivo del periodo di apertura delle strutture ricettive.

e) Livello di sostenibilità ambientale:

Utilizzo di materiali e tecnologie d'intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio, tecniche di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;

Utilizzo materiali locali e ecocompatibili;

Rispetto architettura locale e integrazione paesaggistica;

Riutilizzo di acque reflue depurate per usi non potabili;

Riduzione di incremento di rifiuti e incremento della differenziazione.

f) Attuazione del principio di non discriminazione: Facilitazione dell'accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre a quelli minimi imposti dalla legge).

g) Adesione a sistemi di certificazione ambientale: Adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.

Art. 11.

Concessione delle agevolazioni

1. Le graduatorie regionali e la graduatoria multiregionale sono approvate con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 saranno emanati i decreti di concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti utilmente collocati nelle predette graduatorie.

Art. 12.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo qualora:

a) per i beni e le attività del programma oggetto del finanziamento agevolato siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatto salvi gli aiuti concessi in regime «de minimis»;

b) Le immobilizzazioni materiali o immateriali realizzate o acquisite mediante il finanziamento agevolato vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, prima di cinque anni;

c) Il programma non venga ultimato entro i termini previsti dall'art. 6;

d) Siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

e) Il contratto di finanziamento non venga stipulato entro i termini stabiliti o venga risolto per inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 396

08A01944

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centoventidue giorni, relativi all'emissione del 29 febbraio 2008 - 2ª tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 21256 del 21 febbraio 2008 che ha disposto per 29 febbraio 2008 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 30 giugno 2008, della durata residua di 122 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 21256 del 21 febbraio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2008;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 122 giorni è risultato pari a 98,682.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 122 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,761 ed a 98,358.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02047

DECRETO 7 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 29 febbraio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 21261 del 21 febbraio 2008, che ha disposto per 29 febbraio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 21261 del 21 febbraio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 98,085.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,204 ed a 97,603.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02048

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 febbraio 2008.

Riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'art. 1, comma 7, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché i commi 10, 23 e 25 del medesimo art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero della pubblica istruzione e di individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione», registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, registro n. 1, foglio n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, concernente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione», registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, registro n. 1, foglio n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260/2007, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, ai sensi dall'art. 7, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260/2007, l'articolazione degli Uffici scolastici regionali sarà disposta con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare sulla base delle proposte avanzate dal dirigente preposto ad ogni singolo ufficio regionale;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro della pubblica istruzione;

b) per Ministero, il Ministero della pubblica istruzione;

c) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) per ANSAS, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) per INVALSI, l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modifiche;

f) per CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

g) per OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.

Art. 2.

Uffici dirigenziali non generali delle Direzioni generali

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Agli uffici dell'Amministrazione centrale sono altresì assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché

di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni.

3. I dipartimenti e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2 e 3.

Art. 3.

Dirigenti con funzioni tecniche

1. I posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica, per un totale complessivo di 379 unità, sono assegnati all'Amministrazione centrale - Dipartimento per l'istruzione nel numero di 40 ed agli uffici scolastici regionali nel numero di 339 ripartiti come da allegato 4. I posti assegnati all'Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del dipartimento per l'istruzione.

2. I dirigenti con funzioni tecniche - ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato - svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici. Con apposito atto di indirizzo del Ministro verranno determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, le unità di livello dirigenziale assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono determinate nel numero di 15 con compiti di consulenza, studio e ricerca, di cui uno di livello dirigenziale generale.

Art. 5.

Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale formula la proposta per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, nel limite di organico complessivo di 220 unità, secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato 5.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

Gli effetti del presente decreto, decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge, e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 281

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

Uffici dirigenziali non generali di supporto	n. 4
Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza	n. 2
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi informativi	
Uffici dirigenziali non generali	n. 9
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	
Uffici dirigenziali non generali	n. 9
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	
Uffici dirigenziali non generali	n. 7
Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza	n. 2
Direzione generale per gli affari internazionali	
Uffici dirigenziali non generali	n. 6
Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza	n. 1
Totale	n. 40

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Uffici dirigenziali non generali di supporto	n. 5
Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza,	n. 1
Posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva (n. 40)	
Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica	
Uffici dirigenziali non generali	n. 10
Direzione generale per il personale scolastico	
Uffici dirigenziali non generali	n. 10
Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza	n. 3
Direzione generale per lo studente, per l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	
Uffici dirigenziali non generali	n. 10
Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza	n. 1
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	
Uffici dirigenziali non generali	n. 6
Totale	n. 46

RIEPILOGO

Dotazione organica (D.P.R. n. 260/2007)	
- Uffici scolastici periferici	n. 220
- Uffici centrali	n. 86
- Ufficio di Gabinetto	n. 14
Totale	n. 320
Dirigenti di seconda fascia tecnici	
- Dipartimento per l'istruzione	n. 40
- Amministrazione periferica	n. 339
Totale	n. 379

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

UFFICIO I - Affari generali, risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento - Risorse umane del Ministero - Relazioni sindacali per il personale del Ministero - Attività propedeutica alla valutazione.

UFFICIO II - Supporto alle decisioni - Sistema informativo e infrastruttura tecnologica nella scuola - Rapporti con le regioni e gli enti locali in relazione all'attuazione del Titolo V della Costituzione.

UFFICIO III - Attività di supporto per le politiche finanziarie, per il bilancio e per il riscontro amministrativo contabile del Dipartimento.

UFFICIO IV - Affari internazionali - Programmazione, monitoraggio - Linee di indirizzo del controllo di gestione dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.

Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza (n. 2)

1) DIREZIONE GENERALE PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE E PER I SISTEMI INFORMATIVI

UFFICIO I - Affari generali, personale e contabilità.

Affari generali e personale. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Fabbisogni finanziari, piano di acquisti, logistica della direzione generale. Tenuta e conservazione atti. Gestione contabile delle risorse finanziarie della direzione. Controllo di gestione, economato. Acquisizione di beni e servizi informatici per il Ministero. Convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati.

UFFICIO II - Organizzazione e pianificazione del sistema informativo.

Pianificazione e coordinamento degli uffici del Ministero per la definizione delle attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso. Coordinamento nella gestione dei contratti concernenti il sistema informativo dell'istruzione. Rapporti con il CNIPA ed altri enti, in materia di sistemi informativi e relativa contrattualistica. Rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo. Predisposizione delle linee di indirizzo in materia di sistemi informativi automatizzati. Monitoraggio dei sistemi informativi.

UFFICIO III - Sviluppo del sistema informativo.

Analisi dell'organizzazione e dei processi finalizzata alla rilevazione delle opportunità e dei fabbisogni di informatizzazione delle attività del Ministero. Rapporti con le direzioni generali e gli uffici scolastici decentrati ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure e applicazioni. Rapporti con altre amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici per l'ottimizzazione delle procedure informatiche riguardanti il personale scolastico. Analisi e confronti di mercato su applicativi informatici. Studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche. Formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica. Qualità del software e monitoraggio dei livelli per i servizi applicativi. Dispositivi di sicurezza del sistema informativo. Raccolta e classificazione delle esigenze degli utenti del sistema informativo. Sistemi di automazione d'ufficio. Sportello all'uso del sistema informativo.

UFFICIO IV - Gestione del sistema informativo e dell'infrastruttura tecnologica.

Gestione dei contratti di rete e dei servizi infrastrutturali del sistema informativo. Evoluzione della rete del Ministero e migrazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni e altri soggetti pubblici e privati. Coordinamento rete di referenti territoriali e sviluppo delle anagrafi territoriali. Qualità dei servizi infrastrutturali e di rete e monitoraggio dei livelli di servizio.

UFFICIO V - Innovazione tecnologica nella scuola.

Formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica per le scuole. Studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche e di servizi in rete a supporto della didattica. Supporto agli altri uffici e alle scuole sulle iniziative di formazione a distanza. Collaborazione per la realizzazione della formazione a distanza. Definizione e realizzazione delle iniziative di formazione del personale scolastico nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Standard tecnologici e consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati per progetti rivolti alle scuole. Promozione e coordinamento di progetti internazionali. Progetti speciali per le scuole.

UFFICIO VI - Supporto alle decisioni.

Progettazione e gestione di dispositivi informativi e di strumenti informativo-statistici di supporto alle decisioni dei diversi uffici del Ministero. Elaborazioni di dati, razionalizzazione e organizzazione dei flussi informativi presenti nel sistema informativo. Consulenza agli uffici del Ministero e rapporti con soggetti esterni per gli aspetti relativi ai dati del sistema informativo.

UFFICIO VII - Servizio statistico.

Predisposizione di modelli di rilevazione dei dati. Progettazione e gestione delle rilevazioni integrative relative al funzionamento e agli esiti del sistema educativo pubblico. Elaborazioni dati sul sistema di istruzione nell'ambito del sistema statistico nazionale e rapporti con ISTAT. Elaborazione statistiche specifiche per gli organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT ecc.). Studi e analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali. Integrazione della base informativa con dati provenienti da altre banche dati (CINECA, ISTAT, Banca d'Italia, INVALSI, ANSAS). Sportello informativo per la messa a disposizione di produzioni statistiche. Concorso alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.

UFFICIO VIII - Studi e indagini sul sistema dell'istruzione.

Indagini, studi, documentazione anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali. Realizzazione di indagini, sondaggi, analisi. Sistemazione, classificazione, conservazione di documentazione, studi e testi di interesse del Ministero. Coordinamento attività per la pubblicazione annuale «La scuola in cifre». Individuazione di indirizzi e fabbisogni di studi e ricerche in raccordo con altri organismi e istituzioni. Coordinamento e sviluppo della pubblicizzazione di indagini e studi della direzione e di altri soggetti.

UFFICIO IX - Indagini internazionali e altri studi.

Partecipazione ad indagini internazionali sui sistemi educativi. Studi internazionali e nazionali sul personale scolastico di interesse dei dipartimenti e delle direzioni generali. Studi e indagini sulla spesa pubblica e privata per il funzionamento del sistema di istruzione in collaborazione con altri enti e soggetti istituzionali. Individuazione di indirizzi e fabbisogni di studio e approfondimento in raccordo con università, centri di ricerca, altri soggetti pubblici e privati.

2) DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO

UFFICIO I - Affari generali e personale.

Affari generali e personale. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Fabbisogni finanziari, piano di acquisti e logistica della Direzione generale. Tenuta e conservazione atti. Controllo di gestione, economato.

UFFICIO II - Coordinamento della previsione e della gestione del bilancio.

Predisposizione dello stato di previsione della spesa e dell'assestamento di bilancio. Rilevazione del fabbisogno finanziario mediante i dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali. Consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili. Operazioni per l'avvio, la gestione e la chiusura dell'esercizio finanziario. Supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto.

UFFICIO III - Assegnazione risorse finanziarie e variazioni di bilancio.

Attività di indirizzo per l'elaborazione del budget economico. Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità. Predisposizione dei provvedimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio proposte dai singoli centri di responsabilità amministrativa.

UFFICIO IV - Ripartizione delle risorse finanziarie.

Predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti. Coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali. Analisi degli esiti delle verifiche amministrativo-contabili presso gli Uffici scolastici regionali e provinciali.

UFFICIO V - Monitoraggio flussi finanziari.

Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione periferica. Monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche. Redazione delle proposte per il D.P.E.F. e per la legge finanziaria sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati. Predisposizione del conto annuale e della correlata relazione tecnica, sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati.

UFFICIO VI - Assegnazione risorse finanziarie alle scuole

Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole. Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari.

UFFICIO VII - Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Cura delle indicazioni connesse con l'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anche sulla base degli elementi forniti da altri uffici. Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed educative. Revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.

UFFICIO VIII - Supporto tecnico per la predisposizione di atti normativi.

Predisposizione di relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, e di relazioni sugli aspetti finanziari connessi con la contrattazione collettiva nazionale, sulla base dei dati che gli uffici interessati sono tenuti a fornire. Acquisizione dei dati relativi alle somme versate all'erario, per i compensi spettanti al personale, dirigente, sia amministrativo che scolastico, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi.

UFFICIO IX - Funzione di audit.

Funzione di audit della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione. Cura del modello e dei processi del controllo di gestione delle istituzioni scolastiche. Analisi degli esiti delle verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche.

3) DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI

UFFICIO I - Affari generali e personale.

Affari generali e personale. Attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigenziale e non del Ministero. Pianificazione e allocazione delle risorse umane. Fabbisogni finanziari, piano di acquisto e logistica della Direzione generale. Indirizzi agli uffici centrali e periferici per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati. Segreteria della Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali tenuta e conservazione atti. Controllo di gestione, economato. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale. Incarichi ispettivi amministrativi.

UFFICIO II - Reclutamento del personale.

Gestione delle procedure concorsuali, interne ed esterne, di selezione e di reclutamento del personale delle aree e del personale dirigenziale. Assunzioni obbligatorie: rilevazione personale in servizio ai fini del computo quota di riserva, rapporto con gli uffici competenti in materia di diritto al lavoro dei disabili. Assunzione centralinisti non vedenti. Rapporti con il Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione e con soggetti istituzionali legittimati a gestire procedure di reclutamento. Analisi dei fabbisogni delle risorse umane in raccordo con i diversi centri di responsabilità.

UFFICIO III - Formazione del personale.

Predisposizione del Piano di formazione del personale del Ministero. Coordinamento delle iniziative di formazione a livello nazionale. Attivazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione, previsti dal Piano, per gli uffici centrali e periferici. Monitoraggio e valutazione dei processi formativi. Rapporti con soggetti fornitori dei servizi di formazione.

UFFICIO IV - Amministrazione e stato giuridico del personale.

Per il personale dirigenziale e per tutto il personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero: determinazione degli organici. Nomine in ruolo e periodo di prova. Ruolo di anzianità, stato matricolare e fascicolo personale. Stato giuridico e rapporto di lavoro. Mobilità e rapporti con il Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione. Aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo, distacchi e permessi sindacali. Autorizzazione accettazione incarichi. Riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo. Provvedimenti per il personale degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Cessazioni. Per il personale dirigenziale dell'Amministrazione Centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero e, per il personale delle Aree, limitatamente a quello in servizio presso l'Amministrazione centrale. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Tentativi obbligatori di conciliazione.

UFFICIO V - Contenzioso e disciplina.

Contenzioso del personale dell'Amministrazione Centrale. Linee di difesa per la gestione del contenzioso su atti di carattere generale e consulenza per quello di competenza degli Uffici territoriali. Liquidazione delle spese di giudizio relative a procedimenti giudiziari riguardanti l'Amministrazione centrale. Attività relative alle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall'Ispettorato generale di finanza negli uffici centrali del Ministero. Affari penali nonché esecuzione delle sentenze ed ordinanze per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti, riguardanti il personale dell'Amministrazione centrale e i direttori generali regionali. Procedimenti disciplinari riguardanti il personale dell'Amministrazione centrale. Consulenza e rilevazione quantitativa sulla medesima materia disciplinare per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione scolastica periferica.

UFFICIO VI - Acquisti di beni e servizi, servizi generali.

Fabbisogno di acquisti ed elaborazione del piano annuale degli acquisti. Analisi di mercato. Gestione amministrativo-contabile, delle attività di acquisto di beni e servizi di natura non informatica. Gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere comuni ai centri di responsabilità dell'Amministrazione centrale in coordinamento con gli uffici dei Dipartimenti e del Gabinetto. Consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati. Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Manutenzioni degli immobili in uso all'Amministrazione centrale. Rapporti con le amministrazioni preposte alla vigilanza dei lavori e al rilascio delle autorizzazioni. Coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione degli uffici dell'Amministrazione centrale. Rapporti con l'agenzia del Demanio e gestione amministrativo-contabile dei contratti di locazione degli immobili in uso all'Amministrazione centrale. Servizi generali per l'Amministrazione centrale. Servizio automobilistico. Ufficio del consegnatario. Ufficio del cassiere. Ufficiale rogante.

UFFICIO VII - Contabilità.

Gestione contabile delle risorse finanziarie della Direzione generale. Assistenza fiscale. Supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica.

Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza (n. 2)

4) DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

UFFICIO I - Affari generali, personale e contabilità.

Affari generali e personale. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Fabbisogni finanziari, piano di acqusti e logistica della Direzione generale. Tenuta e conservazione atti. Controllo di gestione. Contabilità. Economato. Cerimoniale.

UFFICIO II - Unione europea: programmi di cooperazione.

Programmazione e gestione di programmi nell'area dell'istruzione, della formazione professionale, dell'apprendimento permanente, del rapporto scuola lavoro, delle politiche giovanili e a favore degli studenti. Rapporti con le rispettive agenzie nazionali. Iniziative di supporto e disseminazione. Cooperazione bilaterale e multilaterale nelle aree di riferimento.

UFFICIO III - Unione europea: sviluppo e monitoraggio progetti e obiettivi.

Coordinamento e partecipazione alle sedi negoziali istruttorie e attuative dei Consigli istruzione e dei Consigli europei. Progetti e iniziative pilota. Attività cofinanziate dall'Unione europea. Coordinamento ed attività istruttoria relativi a bandi di gara ed azioni congiunte. Attività di gestione e monitoraggio relativa agli obiettivi e alle misure approvate in ambito comunitario. Cooperazione bilaterale e multilaterale nelle aree delle lingue straniere, della formazione per la lingua italiana come lingua seconda e lingua straniera, della valutazione delle competenze e della qualità dei sistemi educativi. Assistenti di lingua straniera. Comunicazione e informazione.

UFFICIO IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale..

Partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione. Opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati. Promozione dell'utilizzo e assistenza alle altre direzioni generali e agli uffici scolastici regionali. Programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione. Informazione e pubblicizzazione delle iniziative. Raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi. Iniziative di supporto tecnico (controllo e valutazione dei programmi di competenza). Autorità di gestione del programma operativo nazionale del fondo sociale europeo «Competenze per lo sviluppo» e del programma operativo nazionale del fondo europeo di sviluppo regionale «Ambienti per l'apprendimento» della programmazione 2007/2013 nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza». Programmazione e gestione delle risorse nazionali del fondo aree sottoutilizzate.

UFFICIO V - Certificazione e monitoraggio fondi strutturali europei e cooperazione bilaterale con Stati membri dell'U.E.

Autorità di certificazione del programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo «Competenze per lo sviluppo» e del programma operativo nazionale del fondo europeo di sviluppo regionale «Ambienti per l'apprendimento» della programmazione 2007/2013 nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza». Certificazione delle spese e delle domande di pagamento. Predisposizione delle domande di pagamento intermedio. Cooperazione bilaterale con Stati membri dell'U.E.

Cooperazione multilaterale nell'area delle tecnologie informative e della comunicazione. Elaborazione, in collaborazione con la Direzione generale studi e programmazione, di analisi comparative in ambito comunitario e internazionale.

UFFICIO VI - Cooperazione con organismi internazionali e accordi bilaterali con Stati non membri dell'U.E.

Cooperazione multilaterale e partecipazione ai progetti del Consiglio d'Europa, dell'OCSE, dell'UNESCO, dell'ONU, dell'UNICEF. Rapporti bilaterali con gli Stati non membri dell'U.E. Rapporti con il Ministero degli affari esteri per i problemi riguardanti le istituzioni, i corsi italiani all'estero e le scuole europee.

Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza (n. 1).

ALLEGATO 3

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

UFFICIO I - Affari generali - tematiche trasversali - Relazioni sindacali per il personale della scuola - Indirizzi e supporto relativi alla funzione ispettiva tecnica.

UFFICIO II - Pianificazione, programmazione, indirizzi operativi - controllo di gestione Monitoraggi.

UFFICIO III - Politiche del personale - Atti preordinati all'organizzazione degli uffici - Qualità del servizio.

UFFICIO IV - Risorse finanziarie e strumentali e controllo di regolarità amministrativo contabile del dipartimento.

UFFICIO V - Personale scolastico e incidenza della spesa.

Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza (n. 1).

Posizioni dirigenziali non generali di funzioni tecnico-ispettivo (n. 40).

1) DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA.

UFFICIO I - Affari generali e personale.

Affari generali e personale. Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa e controllo di gestione. Piano acquisti e spese d'ufficio. Interventi di formazione per il personale. Onorificenze e benemerenze. Logistica della direzione generale. Fornitura diplomi. Protocollo informatico. Economato. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi (affari normativi, monitoraggi, libri di testo e materie trasversali). Costituzione e convocazione di commissioni, gruppi di studio e di lavoro. Attività preliminari per la predisposizione di linee guida nei settori di competenza della direzione generale.

UFFICIO II - Organizzazione generale dell'istruzione e autonomia scolastica.

Attività preliminare per la definizione di indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Esercizio dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche. Misure di sostegno all'autonomia scolastica e monitoraggio. Collaborazione con l'ANSAS. Ricerca, sperimentazione e innovazione. Intese con le comunità scientifiche e le associazioni professionali. Rapporti con reti, consorzi e associazioni di scuole autonome. Protocolli di intesa con enti ed organismi italiani ed europei. Ricerca e innovazione: indagini, studi e sperimentazione. Consulenza agli uffici scolastici regionali. Relazione quadriennale al Parlamento sull'autonomia scolastica. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza.

UFFICIO III - Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Ordinamento e indicazioni per il curricolo. Esame di Stato. Analisi e studio sulle problematiche inerenti il reclutamento dei docenti. Classi di abilitazione all'insegnamento e programmi delle prove concorsuali del personale docente. Servizi educativi per la fascia inferiore ai tre anni. Libri di testo (tetti di spesa, gratuità parziale, comodato d'uso, noleggio) e altri strumenti didattici (anche tecnologici). Valutazione delle competenze a conclusione del ciclo ed esame di Stato. Monitoraggio sulla distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

Ricerca e innovazione. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza. Attività di consulenza agli uffici scolastici regionali.

UFFICIO IV - Secondo ciclo di istruzione - Area dei licei.

Ordinamenti e piani di studio dei licei classico, scientifico, linguistico, artistico e delle scienze umane. Istituzioni educative. Obbligo di istruzione. Definizione delle classi di abilitazione all'insegnamento e programmi delle prove concorsuali del personale docente. Realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Libri di testo (tetti di spesa, gratuità parziale, comodato d'uso, noleggio) e altri strumenti didattici. Monitoraggio sulla distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

Ricerca e innovazione. Rapporti tra scuola e università. Rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni. Attività di consulenza agli uffici scolastici regionali. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza.

UFFICIO V - Secondo ciclo di istruzione - Area degli istituti tecnici e professionali.

Ordinamenti e piani di studio degli istituti tecnici e professionali. Obbligo di istruzione. Definizione delle classi di abilitazione all'insegnamento e programmi delle prove concorsuali del personale docente. Libri di testo (tetti di spesa, gratuità parziale, comodato d'uso, noleggio) e altri strumenti didattici. Realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Definizione in collaborazione con la direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni. Monitoraggio sulla distribuzione dell'offerta formativa sul territorio. Ricerca e innovazione. Rapporti tra scuola e università. Rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni. Attività di consulenza agli uffici scolastici regionali. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza. Esami di Stato abilitazione professionale geometri, periti agrari ed agrotecnici, periti industriali; abilitazioni per ottici ed odontotecnici.

UFFICIO VI - Alunni, esame di Stato (secondo ciclo) e titoli di studio.

Iscrizioni, alunni, scrutini ed esame di Stato (secondo ciclo), certificazioni e titolo di studio. Diritto allo studio. Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario (esclusi i titoli per l'esercizio della professione docente). Calendario scolastico (per la parte di competenza statale). Tasse scolastiche e contributi. Consulenza agli uffici scolastici regionali. Contenzioso e predisposizione di pareri nelle aree di competenza.

UFFICIO VII - Valutazione. Vigilanza enti. Contabilità.

Attività preliminari per la formulazione degli indirizzi e per l'adozione di direttive ministeriali per l'azione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Vigilanza sull'INVALSI e sull'ANSAS. Vigilanza sulla Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnica «Leonardo da Vinci». Vigilanza nei confronti degli altri enti, ai sensi dell'art. 605, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 297/1994. Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato. Valutazione del sistema scolastico in raccordo con la Direzione generale per gli studi, la programmazione e il sistema informativo. Misure per la promozione dell'eccellenza a livello nazionale e della partecipazione ad iniziative internazionali. Fabbisogni, aspetti finanziari e gestione contabile. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza.

UFFICIO VIII - Organi collegiali e Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Istituzione, funzionamento e supporto operativo degli organi scolastici collegiali nazionali, regionali, locali e delle istituzioni scolastiche ed educative. Supporto operativo all'organo collegiale nazionale.

UFFICIO IX - Scuole paritarie, scuole non paritarie.

Assetti normativi e definizione delle linee guida per l'applicazione della normativa in materia di scuole paritarie e di scuole non paritarie. Definizione dei criteri per l'applicazione del diritto allo studio e per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie. Anagrafe delle scuole paritarie. Monitoraggio dell'offerta formativa delle scuole paritarie. Contenzioso e predisposizione di pareri per le tematiche di competenza. Consulenza agli Uffici scolastici regionali.

UFFICIO X - Titoli professionali e rapporti comunitari ed extracomunitari.

Riconoscimenti di titoli per l'esercizio della professione docente conseguiti in ambito comunitario ed extracomunitario. Minoranze linguistiche. Scuole straniere in Italia. Rapporti, intese e collaborazioni nazionali e internazionali. Progetti di collaborazione internazionale. Adeguamento dell'ordinamento alla normativa comunitaria. Partecipazione all'Agenzia europea per l'handicap. Contenzioso e predisposizione di pareri per le aree di competenza. Attività di consulenza agli Uffici scolastici regionali.

2) DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

UFFICIO I - Affari generali e personale.

Affari generali e personale. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Fabbisogni finanziari relativamente al pigio di acquisti e logistica della direzione generale. Tenuta e conservazione atti. controllo di gestione, economato.

UFFICIO II - Dirigenti Scolastici.

Attività di indirizzo in materia di reclutamento, selezione e definizione delle relative prove concorsuali. Valutazione dei dirigenti scolastici. Disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione. Definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale dirigente e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale. Mobilità.

UFFICIO III - Assunzioni del personale docente, educativo e ATA.

Attività di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, di selezione e di valutazione del personale docente, educativo e ATA e relativa contrattazione. Rapporto con la formazione iniziale universitaria. Rapporti di lavoro a tempo determinato. Indirizzo e coordinamento con le altre Amministrazioni e gli Uffici scolastici regionali. in materia di quiescenza e previdenza. Rapporti con l'I.N.P.D.A.P.

UFFICIO IV - Personale docente ed educativo.

Definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro. Disciplina giuridica ed economica del personale docente ed educativo e relativa contrattazione. Definizione delle dotazioni organiche nazionali e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale. Mobilità.

UFFICIO V - Personale ATA.

Definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro. Disciplina giuridica ed economica del personale ATA e relativa contrattazione. Definizione delle dotazioni organiche nazionali e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale. Procedure di riqualificazione e valorizzazione. Gestione della banca dati del personale. Mobilità

UFFICIO VI - Formazione personale docente e accreditamento enti.

Linee di indirizzo e coordinamento per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza. Programmazione delle politiche formative a livello nazionale. Formazione in ingresso e permanente. Riconversione e riqualificazione professionale del personale docente ed educativo. Progetti sperimentali di formazione a livello nazionale. Accreditamento enti di formazione. Rapporti con l'ANSAS in materia di formazione del personale docente.

UFFICIO VII - Formazione personale dirigente e ATA.

Iniziative nazionali di formazione, iniziale e permanente dei dirigenti scolastici. Iniziative nazionali di formazione, riconversione e riqualificazione del personale ATA. Contrattazione sindacale. Interventi connessi ai processi di valutazione e autovalutazione. Rapporti con l'ANSAS in materia di formazione del personale dirigente scolastico ed ATA.

UFFICIO VIII - Edilizia.

Attività di indirizzo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, in materia di dimensionamento e distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche. Attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e

alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali. Individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti. Procedure connesse con la terziarizzazione dei servizi nelle scuole.

UFFICIO IX - Contenzioso.

Gestione del contenzioso relativo a provvedimenti aventi carattere generale e degli altri di competenza ministeriale. Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali ed in materia disciplinare. Attività di consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali. Promozione e coordinamento del monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico. Spese legali. Ufficio stralcio.

UFFICIO X - Risorse finanziarie e contabilità.

Problematiche, profili finanziari e gestione contabile delle risorse assegnate alla Direzione generale. Supporto tecnico-finanziario alla contrazione del personale della scuola utilizzato presso l'Amministrazione centrale.

Posizioni dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza (n. 3)

3) DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

UFFICIO I - Affari generali.

Affari generali e personale. Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Attività di monitoraggio delle azioni della Direzione, attività interdirezionali e relativo coordinamento. Programmazione dei fabbisogni finanziari e dei piani di acquisto e di logistica della Direzione generale. Controllo di gestione.

UFFICIO II - Contabilità e contratti.

Gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti assegnati alla Direzione. Attività negoziale con diretti riflessi economici. Gestione degli acquisti. Servizi di Economato. Rendicontazione dei finanziamenti erogati in favore degli Uffici scolastici regionali. Predisposizione convenzioni.

UFFICIO III - Partecipazione scolastica, legalità e cittadinanza.

Definizione degli interventi a sostegno della condizione studentesca e per la promozione della cultura della legalità dentro e fuori la scuola, comprese azioni per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo. Attività di promozione dell'educazione alla pace e ai diritti umani. Percorsi per la promozione della cittadinanza attiva. Statuto delle studentesse e degli studenti. Attività di associazionismo degli studenti. Supporto alle attività del Forum nazionale delle associazioni degli studenti e di quello delle associazioni dei genitori. Supporto alle Consulte provinciali degli studenti e alla Conferenza nazionale dei presidenti di Consulta. Prevenzione delle discriminazioni. Monitoraggio sull'impiego delle risorse di competenza.

UFFICIO IV - Condizione giovanile, educazione alla salute, orientamento e lotta all'abbandono scolastico.

Politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, governo delle azioni di prevenzione dell'abbandono scolastico e contrasto del disagio giovanile in tutte le sue forme. Promozione del benessere bio-psico-sociale dello studente attraverso azioni di educazione alla salute, alla corretta alimentazione e stili di vita positivi. Interventi di orientamento e promozione del successo formativo. Attività di orientamento anche in raccordo con il sistema universitario. Analisi, studio e confronto con le realtà internazionali in collaborazione con le Direzioni generali competenti e collaborazione con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti. Monitoraggio sull'impiego delle risorse di competenza.

UFFICIO V - Attività motorie.

Studio, programmazione e gestione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva e motoria nella scuola e gestione delle relative risorse. Organizzazione e coordinamento giochi sportivi studenteschi. Associazionismo scolastico e sportivo. Rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche di educazione sportiva. Monitoraggio sull'impiego delle risorse di competenza.

UFFICIO VI - Ufficio disabilità.

Sostegno finanziario e coordinamento di progetti di istruzione scolastica svolti in sedi atipiche. Studio e programmazione degli interventi e gestione delle risorse a sostegno dell'integrazione dei disabili. Coordinamento progetti, iniziative e relazioni con i diversi attori coinvolti. Erogazione dei fondi «finalizzati» agli Uffici scolastici regionali per la gestione di progetti a livello locale. Segreteria dell'osservatorio permanente per l'integrazione dei disabili. Analisi, studio e confronto con realtà internazionali e con l'agenzia europea per l'integrazione dei disabili in collaborazione con la Direzione generale per gli affari internazionali e con la Direzione generale studi e programmazione e per i sistemi informativi. Raccolta dati in merito al fenomeno della disabilità in raccordo con la Direzione generale degli studi e la programmazione e per i sistemi informativi. Monitoraggio sull'impiego delle risorse di competenza.

UFFICIO VII - Ufficio intercultura e educazione stradale.

Studio e programmazione degli interventi a sostegno dell'integrazione degli immigrati e gestione delle relative risorse. Promozione di iniziative condivise con i diversi attori istituzionali e non. Analisi, studio e confronto con le realtà internazionali in collaborazione con le Direzioni generali competenti. Anagrafe della popolazione studentesca immigrata e raccolta dei dati in merito al fenomeno dell'immigrazione in raccordo con la Direzione generale degli studi e la programmazione e per i sistemi informativi. Interventi per la promozione dell'educazione stradale nelle scuole e definizione di strategie comunicative per la diffusione tra gli studenti delle regole di comportamento e delle norme di sicurezza. Erogazione di fondi per l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione del patentino nelle istituzioni scolastiche. Segreteria Osservatorio Intercultura. Monitoraggio sull'impiego delle risorse di competenza.

AREA DELLA COMUNICAZIONE

UFFICIO VIII - Piano annuale di comunicazione.

Elaborazione del piano annuale di comunicazione in raccordo con i dipartimenti. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti. Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali. Partecipazione a rassegne specialistiche. Programmazione iniziative di formazione per gli operatori della comunicazione.

UFFICIO IX - Ufficio relazioni con il pubblico.

Gestione Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero attività di indirizzo, supporto e assistenza agli Uffici relazione con il pubblico degli Uffici territoriali per garantire l'uniformità e l'omogeneità delle informazioni. Iniziative di formazione del personale degli URP. Gestione biblioteca ed emeroteca. Promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche. Attività e convenzioni editoriali.

UFFICIO X - Portale WEB.

Portale Web dell'amministrazione. Attività di comunicazione istituzionale relativamente a organi di informazione, strumenti multimediali e alla rete intranet. Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione. Promozione di campagne di comunicazione. Pubblicazioni on line e gestione newsletter. Problematiche collegate all'attuazione della normativa in materia di comunicazione. Monitoraggio soddisfazione utenti.

Posizione dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza (n. 1)

4) DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI

UFFICIO I - Affari generali e personale.

Affari generali e personale. Rapporti con i sistemi formativi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e con gli Enti locali nonché con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle materie di competenza della Direzione. Aspetti generali riguardanti lo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione

permanente degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica. Programmazione, raccordo e monitoraggio delle attività della Direzione generale. Controllo di gestione. Tenuta e conservazione atti. Economato. Aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici della Direzione generale, ivi compresi i rapporti con gli organismi comunitari e internazionali.

UFFICIO II - Istruzione e formazione.

Svolgimento di funzioni in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale destinati ai giovani sino al diciottesimo anno di età, fatte salve le competenze in materia delle Regioni e in raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati. Sostegno all'attuazione dell'obbligo di istruzione attraverso i percorsi e i progetti di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622 nel quadro di intese con singole Regioni. Sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa degli istituti professionali. Monitoraggio e valutazione di sistema dei predetti percorsi e progetti, con la collaborazione dell'ISFOL e dell'INVALSI. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per la validità nazionale dei titoli e delle certificazioni dei saperi e delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; anche in materia di apprendistato.

UFFICIO III - Istruzione e formazione tecnica superiore.

Ordinamento degli istituti tecnici superiori: caratteristiche e standard dei percorsi e delle relative competenze, certificazione, riconoscimento dei crediti formativi, modalità di accesso. Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e relativi standard. Piani territoriali per l'istruzione e la formazione tecnica superiore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia e in raccordo con altri soggetti istituzionali interessati. Monitoraggio e valutazione, con la collaborazione dell'ANSAS e dell'ISFOL, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale. Collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'Università e della ricerca per la realizzazione di misure di sistema per il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria e per la specializzazione degli adulti occupati. Rapporti con i collegi e gli ordini professionali. Sostegno all'aggiornamento e alla formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola, di concerto con la Direzione generale per il personale scolastico. Misure per favorire la specializzazione tecnica superiore dei giovani del Mezzogiorno. Problematiche generali riguardanti le professioni tecniche. Rapporti con le amministrazione centrali di settore e con le parti sociali in materia di fabbisogni formativi per l'alta specializzazione tecnica.

UFFICIO IV - Istruzione degli adulti.

Ordinamento dei Centri provinciali e dei corsi serali per l'istruzione degli adulti, problematiche generali riguardanti l'apprendimento permanente di competenza del Ministero della pubblica istruzione; misure per favorire il recupero dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione da parte delle fasce deboli della popolazione nonché per sostenere l'acquisizione di titoli di studio da parte dei giovani adulti. Monitoraggio e valutazione di sistema, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale operante presso l'ANSAS. Accordi quadro e intese con le Regioni e le autonomie locali per lo sviluppo di reti territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti e per l'integrazione linguistica e sociale degli immigrati. Interventi per favorire la formazione in servizio del personale scolastico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di concerto con la Direzione generale per il personale scolastico. Rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori.

UFFICIO V - Alternanza scuola-lavoro.

Promozione dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni. Standard e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in alternanza. Percorsi integrati di istruzione, formazione e lavoro nel quadro di accordi e intese con le regioni, gli Enti locali e le parti sociali. Interventi per la diffusione della cultura del lavoro attraverso l'innovazione metodologico-didattica. Rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il sistema delle camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati interessati, ivi compresi quelli del terzo settore. Monitoraggio e valutazione di sistema, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale presso l'ANSAS.

UFFICIO VI - Formazione Servizi amministrativo-contabili e per il territorio.

Gestione amministrativo-contabile e piani di riparto nelle materie di competenza della Direzione generale, monitoraggio contabile; analisi dei fabbisogni finanziari. Consulenza agli uffici scolastici territoriali in materia di interventi integrati di istruzione, formazione e lavoro. Misure per rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali, anche ai fini dell'integrazione delle risorse. Interventi per la promozione dell'istruzione tecnica e professionale. Misure per favorire l'orientamento dei giovani al lavoro e alle professioni, con particolare riferimento a quelle tecniche, di concerto con la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Servizio di documentazione anche telematica sulle attività della Direzione generale e rapporti con il Servizio di statistica.

ALLEGATO n. 4

RIPARTIZIONE A LIVELLO REGIONALE DIRIGENTI CON FUNZIONI TECNICHE

Uffici scolastici regionali	Posti
Abruzzo	13
Basilicata	8
Calabria	17
Campania	32
Emilia Romagna	24
Friuli-Venezia Giulia	13
Lazio	31
Liguria	13
Lombardia	32
Marche	13
Molise	8
Piemonte	23
Puglia	18
Sardegna	13
Sicilia	26
Toscana	26
Umbria	8
Veneto	21
Totale . . .	**339**

ALLEGATO n. 5

RIPARTIZIONE A LIVELLO REGIONALE DIRIGENTI NON GENERALI

Uffici scolastici regionali	Posti
Abruzzo	8
Basilicata	5
Calabria	11
Campania	16
Emilia Romagna	18
Friuli-Venezia Giulia	8
Lazio	15
Liguria	8
Lombardia	22
Marche	8
Molise	5
Piemonte	16
Puglia	13
Sardegna	9
Sicilia	19
Toscana	20
Umbria	5
Veneto	14
Totale . . .	**220**

08A01975

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Portotollese servizi generali», in Porto Tolle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Portotollese servizi generali», con sede in Porto Tolle (Rovigo), codice fiscale 00971220298 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Renato Murer, nato a San Donà di Piave (Venezia) il 18 luglio 1948, ivi domiciliato in via 13 Martiri, n. 88;

avv. Lorenzo Marchesini, nato a Codigoro (Ferrara) il 13 giugno 1962, con studio in Ferrara, Viale Cavour, n. 21;

prof. Franco Cezza, nato a Maglie (Lecce), l'8 dicembre 1936, con studio in Roma, via Guido Banti, n. 46, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02008

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Acqua e d'intorni - società cooperativa», in Tavernerio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante in data 7 dicembre 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Acqua e d'intorni - Società Cooperativa con sede in Tavernerio (Como), codice fiscale 02899760132 é posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Paola Manenti, nata a Roma l'11 marzo 1962 con studio in Milano, via Colonnetta, n. 5 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 gennaio 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etefon, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto del 14 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006 di recepimento della direttiva della commissione 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etefon;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etefon dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 luglio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etefon non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etefon revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etefon la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° agosto 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 14 dicembre 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI ETEFON, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 14 DICEMBRE 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**010033**	ETEDOR	24/05/1999	AGRIMPORT S.P.A.
2.	**011585**	RASCH	06/02/2003	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
3.	**012118**	BOLD MATURA	23/06/2004	BIOLCHIM S.P.A.
4.	**011184**	GEREPHON LG	05/02/2002	GOBBI L. S.R.L.
5.	**012602**	ETEPLUS	11/04/2005	HERMOO BELGIUM N.V.
6.	**008295**	DIREFON	04/06/1993	ISAGRO S.P.A.
7.	**009093**	RIPEFON 40	20/01/1997	ISAGRO S.P.A.
8.	**010194**	OMEGA	11/11/1999	NUFARM ITALIA S.R.L.
9.	**009967**	ETEROC	26/02/1999	ROCCA FRUTTA S.R.L.
10.	**010111**	ETEFON 40	27/07/1999	SARIAF GOWAN S.P.A.
11.	**010076**	TOMATODOR	06/07/1999	SCAM S.P.A.
12.	**007887**	COLIFON	15/11/1989	SIAPA S.R.L.

08A01939

DECRETO 31 gennaio 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto del 14 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006 di recepimento della direttiva della commissione 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenamifos;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenamifos dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 luglio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° agosto 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 14 dicembre 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI FENAMIFOS, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 14 DICEMBRE 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1	**012052**	INSIDE	11/05/2004	DIACHEM S.P.A.

08A01940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tartufo di Pizzo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo, con sede in Pizzo (Vibo-Valentia) - via San Francesco, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Tartufo di Pizzo, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 1585 del 21 gennaio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione Tartufo di Pizzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Tartufo di Pizzo, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Gelatieri Artigiani di Pizzo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Tartufo di Pizzo secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Tartufo di Pizzo.

Art. 2.

La denominazione Tartufo di Pizzo è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Tartufo di Pizzo, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A01920

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2008.

Bando per progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC - secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto n. 378/ Ric. del 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/ 2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalità ivi indicate destinando, tra l'altro, risorse per € 45.500.000,00 (rif. art. 2) al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, sul capitolo 7256 relativo al FIRB;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 45.045.000,00 per progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che ha disposto, tra l'altro, di destinare € 30.000.000,00 al finanziamento del programma italiano IDEAS-FIRB, riconducibile al programma gestito dall'European research council (di seguito denominato ERC) IDEAS Starting independent researcher grant ed in affiancamento ad esso, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, coordinati da giovani ricercatori anche non strutturati presso università ed enti di ricerca;

Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1865/ Ric. del 28 novembre 2007, all'art. 2 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle previste risorse, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro i progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC (Programma strategico FIRB-IDEAS).

2. La domanda di finanziamento può essere presentata, in via esclusiva, dai soli soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma precedente.

3. Potranno essere considerate come ammissibili esclusivamente le domande relative a progetti di ricerca di base che individuino, come coordinatore, un ricercatore che abbia presentato domanda di finanziamento nel Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC, e che risultino di fatto (a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 4, e fatti salvi gli adeguamenti che dovessero risultare necessari per il rispetto del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 e per la necessità di prevedere esclusivamente unità di ricerca afferenti ad organismi di ricerca nazionali) l'effettiva trasposizione in sede FIRB del relativo progetto IDEAS proposto dallo stesso ricercatore.

4. Il coordinatore di progetto, in sede di presentazione della domanda, dovrà impegnarsi a completare le attività di progetto presso il soggetto proponente di cui al comma 2, anche in caso di successivo trasferimento ad altro ente o altra università nazionale.

5. Saranno avviati alla fase di cui al successivo art. 4 esclusivamente quei progetti che, rispondendo ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte dell'ERC, al termine di tutte le fasi di valutazione, ma non siano risultati

beneficiari di contributi da parte dello stesso ERC. L'eventuale assegnazione di contributi da parte dell'ERC sul Progetto IDEAS riconducibile al progetto FIRB, esaurendo le necessità di finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto, comporta pertanto l'automatica esclusione del progetto FIRB dalla fase di selezione di cui al successivo art. 4 e dall'eventuale finanziamento a carico del FIRB.

6. Il finanziamento del FIRB sarà pari al 70% dei costi ammissibili elencati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.

7. Non saranno in alcun caso riconosciuti contributi a favore di unità di ricerca appartenenti ad istituzioni accademiche o scientifiche straniere o la cui sede operativa risulti ubicata al di fuori del territorio nazionale. L'eventuale trasferimento del coordinatore di progetto presso uno degli enti o delle sedi sopra indicate comporterà l'automatica interruzione del progetto ed il recupero da parte del MUR delle somme eventualmente anticipate e non ancora spese al momento dell'interruzione.

Art. 2.

Disponibilità finanziarie

1. L'importo di 30 milioni di euro, destinato al finanziamento del Programma Strategico FIRB-IDEAS è riferito per intero agli stessi obiettivi del Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC, senza vincoli percentuali sulle relative aree tematiche.

2. Il finanziamento relativo ad ogni progetto approvato dovrà risultare peraltro compreso tra 0.5 e 2 milioni di euro.

Art. 3.

Formulazione delle proposte ed ulteriori requisiti

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 dell'art. 2, i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le ore 17 del 21 aprile 2008 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, le proprie proposte.

2. I progetti potranno prevedere la partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, purchè:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2;

ovvero:

c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

3. Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale, e dovrà afferire a soggetti giuridici pubblici o privati, aventi sede operativa nel territorio nazionale.

4. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale (ivi compreso, eventualmente, il ricercatore avente il ruolo di coordinatore), come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sarà a totale carico del MUR.

Art. 4.

Selezione delle proposte e parametri di valutazione

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MUR si avvarrà della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande (in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'art. 1, comma 3, del presente bando), effettuerà la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica (secondo quanto illustrato nei commi 2 e 3 seguenti), e proporrà al MUR la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento.

2. La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (*a.* innovatività della metodologia proposta; *b.* rilevanza e/o originalità dei risultati attesi; *c.* rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti; *d.* collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale; *e.* potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali; *f.* integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione; *g.* partenariato pubblico-privato; *h.* coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale; *i.* risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale).

3. In particolare, acquisita la valutazione dell'ERC (incentrata essenzialmente su aspetti inglobanti i criteri di cui ai punti *a*, *b*, *c*, *i* del comma precedente), ed il relativo punteggio complessivo, la Commissione FIRB procederà alla valutazione degli ulteriori parametri (punti *d*, *e*, *f*, *g*, *h* del comma precedente), per ciascuno dei quali disporrà fino ad un massimo di 5 punti. Il punteggio complessivo della Commissione si sommerà al punteggio complessivo dell'ERC ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

4. Saranno comunque considerati non idonei al finanziamento i progetti per i quali il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione FIRB risulti inferiore a 15 punti.

5. Per i restanti progetti il MUR adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.

6. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parità di punteggio sarà data priorità alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. I progetti di cui al presente decreto dovranno essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://sitofirb.cineca.it

2. Il predetto servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate (unitamente a copia conforme del corrispondente progetto IDEAS ed all'impegno del legale rappresentante del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, in caso di finanziamento, al conferimento di apposito incarico di coordinamento al giovane ricercatore di cui allo stesso art. 1, comma 3) entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Direzione generale della rcerca - Ufficio IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MUR stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A01964

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008.

Elenco delle emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 1º gennaio 2008. (Deliberazione n. 16391).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, gli articoli 114-*bis* e 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione dei citati articoli 114-*bis* e 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112 della citata delibera Consob n. 11971 ha trasmesso alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1º gennaio 2008, comprende n. 90 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli articoli 114-*bis* e 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 12 marzo 2008

Il Presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 1° gennaio 2008		
N. Prog.	**EMITTENTE**	**STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO**
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
3	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
4	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
5	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
6	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
7	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
8	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
9	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
10	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
11	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
12	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
13	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
14	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
15	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
16	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
17	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
18	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
19	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
20	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
21	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
22	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
23	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
24	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
26	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
27	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
28	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
29	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
30	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
31	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
32	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
33	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
34	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
35	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
36	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
37	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
38	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
40	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
41	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
42	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
44	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
45	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
46	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
47	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
48	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
49	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
50	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
51	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
52	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
53	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
54	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
55	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	obbl. cv.
56	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
57	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
58	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
60	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
63	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
64	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
65	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
67	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
68	CIT - COMPAGNIA ITALIANA TURISMO SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
69	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
70	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
71	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
72	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
73	EURONORD HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - TREVISO	azioni ord.
74	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
75	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
76	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
77	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
78	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
79	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
80	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
81	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
82	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
83	PAGNOSSIN SPA IN LIQUIDAZIONE - TREVISO	azioni ord.
84	PROFIT HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - MILANO	azioni ord.
85	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	obbl. cv.
86	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
87	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv.
88	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
89	VENETO BANCA HOLDING SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
90	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

08A01968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli - Manifestazione 2008 - Estrazione 13 marzo 2008.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli avvenuta in Roma il 13 marzo 2008:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie D n. 14001 di € 500.000,00 abbinato al Carnevale di Viareggio;

2) biglietto serie C n. 00325 di € 100.000,00 abbinato al Carnevale di Gallipoli;

premi di seconda categoria.

n. 10 premi di € 10.000,00 cadauno:

biglietto serie B n. 16788;

biglietto serie D n. 19446;

biglietto serie A n. 44194;

biglietto serie B n. 45660;

biglietto serie A n. 42784;

biglietto serie B n. 24711;

biglietto serie B n. 46209;

biglietto serie D n. 32022;

biglietto serie A n. 08021;

biglietto serie B n. 32394.

premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) biglietto serie D 14001 € 1.000,00;

2) biglietto serie C 00325 € 700,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria:

ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 400,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Campo Boario n. 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

08A02078

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modifica della denominazione sociale in Italcert s.r.l. del Consorzio Italcert, già organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri in data 11 marzo 2008 Italcert s.r.l. con sede legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano è stata designata nella qualità di organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Italcert s.r.l. è autorizzata a rilasciare la certificazione per le attrezzature a pressione trasportabili in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

La presente autorizzazione sostituisce agli effetti di legge quella precedentemente rilasciata al Consorzio Italcert avente sede legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano. Il periodo di validità dell'autorizzazione è di tre anni, decorrente dal rinnovo della designazione del Consorzio Italcert. La conferma della designazione rilasciata al Consorzio Italcert in qualità di organismo notificato conseguentemente cessa di validità dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

08A02007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Edam Holland», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 57 del 1° marzo 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Nederlandse Zuivel Organisatie (Olanda), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria formaggi, denominato «Edam Holland».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A01973

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione di alcune modifiche al decreto ministeriale relativo ai nuovi ordinamenti didattici dei conservatori di musica

Con decreto ministeriale n. 42 dell'11 marzo 2008, sono state apportate alcune modifiche ai nuovi ordinamenti didattici dei conservatori di musica, definiti con decreto ministeriale n. 483 del 22 gennaio 2008.

La consultazione del testo integrale è possibile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it - Alta Formazione Artistica e Musicale - sia in notizie che in offerta formativa.

08A01936

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione del 13 novembre 2007, n. 174, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Betaferon» (interferone beta 1 b).

Determinazione di rettifica n. 812/2008 dell'11 marzo 2008

Vista la determinazione del 13 novembre 2007, n. 174, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Betaferon» (interferone beta 1 b), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2007 - Serie generale - n. 279;

dove è scritto:

EU/1/95/003/005 0,25 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile confezione da 5 confezioni singole ciascuna contenente 1 flaconcino con polvere 1 siringa preriempita con solvente 1 adattatore per flaconcino con ago 2 batuffoli imbevuti di alcool;

leggasi:

EU/1/95/003/006 0,25 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile confezione da 5 confezioni singole ciascuna contenente 1 flaconcino con polvere 1 siringa preriempita con solvente 1 adattatore per flaconcino con ago 2 batuffoli imbevuti di alcool;

dove è scritto:

Confezione:

25 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile confezione da 15 confezioni singole ciascuna contenente 1 flaconcino con polvere 1 siringa preriempita con solvente 1 adattatore per flaconcino con ago 2 batuffoli imbevuti di alcool;

n. 032166047/E (in base 10) 0YPN4Z (in base 32);

leggasi:

Confezione:

0,25 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile confezione da 15 confezioni singole ciascuna contenente 1 flaconcino con polvere 1 siringa preriempita con solvente 1 adattatore per flaconcino con ago 2 batuffoli imbevuti di alcool;

n. 032166047/E (in base 10) 0YPN4Z (in base 32).

08A01988

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

n. marchio: 18 SR;

impresa: Veneziano Lucia;

sede: Siracusa,

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del segretario generale ff n. 27 del 12 febbraio 2008.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

n. marchio: 25 SR;

impresa: «Aretusa Oro» di Di Conto Salvatore;

sede: Siracusa,

per effetto dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999 è stata sottoposta al ritiro dell'uso del marchio stesso e cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del segretario generale ff n. 28 del 19 febbraio 2008.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

08A01813-08A01814

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 26 del 14 gennaio 2008:

numero marchio 126-TV - Laboratorio Orafo Gielle di Lucchetta Giancarlo, via Casa di Ricovero, 16 - 31100 Treviso;

n. 33 del 17 gennaio 2008:

numero marchio 196-TV - Vettor Enrico, via San Martino, 28 - 31030 Carbonera (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

08A01948

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio: 24/AP;

Ragione sociale: Di Marco Brunello;

Sede: Porto Sant'Elpidio.

08A01815

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Elena Mauri, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Mavric» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-M_ITPR_TSUTG00046012008 Area IV Bis di data 22 febbraio 2008, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/991 di data 27 febbraio 1930 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Mavric, nato il 17 ottobre 1910 a Trieste, nonno della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Mauri».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Elena Mauri nipote di Giovanni, nata a Trieste il 9 dicembre 1968, residente a Trieste, in via Abro n. 9, è ripristinato nella forma originaria di «Mavric».

08A01812

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-072) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00